PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Savona

Ill.mo Dott. Ubaldo Pelosi - Procuratore Capo

ESPOSTO – DENUNCIA (URGENTE)

Il sottoscritto, Sig. **Francesco Zanardi,** nato a Torino il 19 Luglio 1970, CF ZNRFNC70L19L219W, con il presente atto agisce nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione senza scopo di lucro ***"RETE L'ABUSO" - Associazione dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero*** – C.F. 92109400090 (di seguito denominata Associazione/Rete) con sede legale in Savona (SV), Via Pietro Giuria n. 3/28 (cell. 3927030000) ***www. retelabuso.org*** rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Caligiuri, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Britannia n. 26 (telefax: 0689522222 - cell: 3334801057- e-mail: studioleg.caligiuri@tiscali.it - Pec: mariocaligiuri@ordinravvocatiroma.org) –, ove elegge domicilio, come da procura speciale conferita in calce al presente atto.

FATTI E CONSIDERAZIONI

Deve preliminarmente evidenziarsi che l'Associazione è stata fondata nel 2010 da sopravvissuti ad abusi sessuali del clero, e che in conformità all'art.2 dello Statuto (doc. n. 1), si batte per la non negoziabilità dei bambini e degli adolescenti, vittime di abuso, in corrispondenza con i principi fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali a cui ha aderito l'Italia, fino a contrapporsi alle discriminazioni, inefficienze, disparità di trattamento, insabbiamenti e spesso all'incompleta, o scorretta, informazione.

Si consideri che l'Associazione continua, per un verso, a sostenere le vittime che chiedono giustizia assistendole gratuitamente nei numerosi casi in cui vogliono essere tutelate, anche attraverso la costituzione di parte civile della stessa Rete nei procedimenti penali, dall'altro, mantiene ferma la propria partecipazione al contrasto della pedofilia, in particolare ecclesiale, con molteplici altri interventi, in un ottica di reale cambiamento.

La Rete, infatti, vista la diffusione globale del fenomeno, è parte per l'Italia dell'assemblea di **ENDING CLERGY ABUSE (Eca),** ***https://www.ecaglobal.org***, un'organizzazione mondiale di sopravvissuti e attivisti per i diritti umani, i cui

membri rappresentano oltre 18 paesi e 4 continenti e si adopera affinché la Chiesa cattolica ponga fine alla pedofilia nel clero e ottenga giustizia per le vittime.
Nella seduta del 5 giugno 2018 (doc. 2), presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite di Ginevra, il sottoscritto, quale Presidente dell'Associazione, durante l'incontro con il Dott. **Gianni Magazzeni**, e con gli appartenenti alla Commissione Crc (Children Right Connection), comprovate le accuse alla base dell'apertura del fascicolo sul "*caso italiano*", veniva informato che, anche alla luce della diffida ad adempiere inviata dalla Rete L'ABUSO il 19 febbraio 2018: allaPresidenza della Repubblica in persona del Sig. Presidente, quale garante della Costituzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite - Comitato Onu per i diritti del Fanciullo, alla Presidenza della 12ª Commissione Affari Sociali, e, per conoscenza: all' Istituto Interregionale per la Ricerca sulla Criminalità e la Giustizia delle Nazioni Unite (Unicri), al Centro di Ricerca Innocenti; all'UNICEF, al Garante Nazionale per l'Infanzia e l' Adolescenza, al Presidente del Parlamento Europeo, alla Corte Europea Diritti Umani - Consiglio d'Europa, (doc. n. 3, vedere anche: *http://retelabuso.org/wp-content /uploads/2018/02/19-feb-2018-RETE-LABUSO-DIFFIDA-L.-241-1990.pdf)* era in corso un'indagine conoscitiva da parte delle Nazioni Unite nei confronti dello Stato italiano, il cui report sarà reso pubblico nel gennaio 2019. Il presente esposto-denuncia deve, pertanto, considerarsi in linea con la precedente iniziativa del 19 febbraio 2018.

In definitiva, sull'argomento, ampiamente trattato nella diffida, è indubbio che sia, tra l'altro, addebitabile alla Santa Sede la violazione della Convenzione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata nel 1989, per non aver presentato una relazione all'ONU in risposta agli ammonimenti contenuti nel rapporto del 2014 (doc. 4), tra cui l'essersi astenuta dall'elencare le misure adottate a tutela dei bambini e delle bambine a contatto con sacerdoti nelle molteplici realtà ecclesiali.

Aggiungasi che, al di là degli annunci manifestati dal Vaticano, tra i tanti quello del settembre del 2017, in cui la Conferenza episcopale italiana (Cei) avrebbe rivestito, almeno nei propositi, un ruolo nazionale attivo ed efficace nella repressione del fenomeno - attraverso l'apertura del dossier sugli abusi sessuali commessi dal clero -, deve prendersi atto che, nella prassi concreta permanga, piuttosto, la sostanziale indisponibilità della Santa Sede verso una reale cooperazione con la Magistratura laica, sebbene si imponga quale condizione necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.

La risposta al motivo per cui la Chiesa, nel dare segnali positivi, come avvenuto con il *Motu Proprio* del 4 giugno 2016, (doc. 5 ove, tra l'altro, si stabilisce che:"... *nel caso di abusi su minori o su adulti vulnerabili.... in tutti i casi nei quali appaiano seri indizi*...la Congregazione competente avvierà un'indagine che ...*può*

concludersi con la rimozione del vescovo.), finora non abbia attuato politiche di reale cambiamento, deve ricercarsi nel profondo delle sue radici culturali, annidata nella sua struttura e consolidata nella sua storia.

La Chiesa percepisce ed affronta l'abuso agito dai propri rappresentanti alla stregua di un offesa a Dio che, in violazione del VI Comandamento, resta l'unica vittima. Un delitto in opposizione alla morale e non un crimine orrendo contro la persona, contro gli esseri umani più fragili: le bambine ed i bambini, la cui spersonalizzazione li fa diventare parte del peccato, in quanto questo per la Chiesa è il vero problema. Alla Chiesa sembra premere il peccato e non il reato.

L'Associazione, nel rispetto della religione cattolica e dei suoi aderenti, fa propria la posizione di segno opposto, che vede rientrare la pedofilia nel clero nei crimini contro l'umanità, restando questa la chiave di lettura attraverso cui orienta il proprio agire. Vale a dire nei riguardi delle condotte che, a tutti gli effetti, assumono un tale disvalore sociale, in quanto offensive della dignità stessa del genere umano nel suo insieme e che in nessun contesto possono trovare giustificazione.

Pure sotto questo profilo, il necessario inquadramento del comportamento lesivo penalmente rilevante che all'organo dell'azione penale si chiede nell'indagine di effettuare, non deve escludere l'eventuale coinvolgimento degli apici della gerarchia ecclesiastica, che, a vario titolo, anziché esercitare il potere-dovere di proteggere i bambini e le bambine dalle pulsioni del predatore con cui potrebbero imbattersi, sembra che si siano, invece, scaltramente dedicati ad una politica di occultamento organizzato di questo genere di crimini.

Il frequente ricorso alla pratica della dislocazione e dell'insabbiamento di predatori seriali, di parrocchia in parrocchia, o in altri Paesi, ed in segreto, ha consentito loro di rimanere in contatto con minori e di poter reiterare l'abuso.

Nei quattro casi emblematici seguiti dall'Associazione, di seguito segnalati, non vi è chi non veda l'incombente pericolo di recidiva e, circostanza ancora più grave , l'inescusabile accettazione del rischio da parte di coloro che li hanno protetti.

Risulta, inoltre, che, sebbene siano usate le espressioni "*delitto*" ed "*effetti penali*", il trattamento dei casi di pedofilia clericale in realtà corre il rischio di essere amministrato nella competenza dei tribunali ecclesiastici o, comunque, di restare in prevalenza gestito dai circuiti del depistaggio diretti dai gerarchi cui è stato concesso il potere di organizzarne la copertura. Si consideri, peraltro, che la pena canonica massima, prevista per crimini di tale portata, ad intrinseca pericolosità di reiterazione, è la riduzione allo stato laicale. Pena che non sempre viene irrogata, probabilmente per una crisi delle vocazioni.

La Chiesa cattolica, in vero, non impone all'ordinario la denunzia di un crimine così grave come la pedofilia alla Magistratura laica. Di conseguenza, se un vescovo riceve la segnalazione di un abuso realizzato in una parrocchia da un sacerdote nei confronti di un adolescente, non è obbligato - in quanto non è considerato un funzionario, diversamente dalla posizione rivestita dal preside di una scuola pubblica - a trasmetterla alla magistratura. Mentre un magistrato prima di aprire un fascicolo contro un prete, presunto autore di abuso su un/a minore, deve ancora avvisare il vescovo titolare della diocesi di cui fa parte il sospettato.

In un sistema così criptico e così restio ai cambiamenti è veramente difficile operare una stima reale dei casi di abuso.

E non è possibile parlare di prevenzione se non si indaga attivamente e se la Chiesa non risolve con le vittime i crimini del passato.

Ma tutto questo non basta. Non basta, considerati gli sforzi assai limitati che in realtà sono stati compiuti per mettere in grado fanciulli e fanciulle iscritti nelle scuole, nelle parrocchie e in tutte le realtà cattoliche di proteggere se stessi/e dall'abuso sessuale.

Occorre un serio intervento strutturale-legislativo ormai indifferibile.

E la mancanza di una modificazione pattizia, Stato-Chiesa, rischia, tra l'altro, di degenerare nella contrapposizione dualistica tra giustizia ordinaria e giustizia ecclesiastica, il che, né garantisce i sopravvissuti, né ostacola le recidive.

Per altro verso, come approfonditamente argomentato nel ragionamento espresso dall'Associazione nella diffida allegata, ciò che appare ingiustificabile è che lo Stato italiano, che dovrebbe essere parte attiva nell'operare il cambiamento, non sia ancora intervenuto, diversamente da come avviene in altri paesi.

Alle modalità con cui il Vaticano si rapporta a questa piaga corrisponde l'ingiustificabile immobilismo dello Stato italiano; quest'ultimo, anzi, sembra aver assunto la posizione di *parte debole* in un regolare rapporto paritario tra Stati i quali dovrebbero, piuttosto, cogestire nel reciproco interesse un serio programma di intervento.

Si prenda atto che, in Italia, nessuno esecutivo in carica, risulta che, contrariamente ad altri paesi, non solo europei, abbia mai avvertito la necessità di promuovere, quantomeno, un'indagine conoscitiva a riguardo e neppure costituire una commissione di inchiesta, né sembra voglia realizzarla, nonostante la pervasività del fenomeno e la conoscenza di casi concreti che comprovano l'inescusabile inattività dello Stato di fronte alla corrispondente inerzia del Vaticano pure su casi conclamati di pedofilia seriale.

Oltre all'assenza di prevenzione, è emerso che in Italia non esiste, né risulta sia stata avviata, alcuna politica per il soccorso alle vittime dopo gli abusi. Non esiste nessuno sportello, malgrado la legge lo preveda, per aiutare le vittime a superare il trauma. In base alla legge europea lo Stato italiano ha ratificato un fondo per le vittime di reati gravi, fondo che, attualmente, non esiste. Moltissime vittime abusate, anche se al termine del processo viene loro riconosciuto un risarcimento, spesso non lo ottengono perché i preti o non hanno le cifre per poterli risarcire o, spesso, risultano nullatenenti.

Vale, inoltre, segnalare che priva di sviluppi risulta l'interrogazione a risposta scritta n. 4/18626, depositata lunedì 27 novembre 2017 dal deputato Matteo Mantero (M5s), legata alla negativa gestione del problema da parte della Santa Sede (doc. 6) L'interrogazione rimarca quanto segnalato dalla Rete circa l'assenza delle istituzioni di fronte ad un fenomeno così vasto, grave e pericoloso, specialmente in senso preventivo, per la salute psicofisica di cittadini/e minorenni alla mercè di criminali seriali nelle parrocchie, negli oratori, nelle scuole ecc. L'atto si basa principalmente sulle raccomandazioni avanzate alla Santa Sede il 25 febbraio 2014 dal Comitato ONU per la tutela del fanciullo, raccomandazioni alle quali la Santa Sede avrebbe dovuto rispondere il primo settembre scorso, ma che ancora non ha fatto.

Ai fini del presente atto - considerata l'assenza in Italia di dati attendibili che possano identificare la consistenza della percentuale degli abusi sessuali del clero su minori in rapporto al numero totale dei sacerdoti presenti nel territorio - è importante tenere conto della ricerca allegata (doc. 7)

L'analisi, che si anticipa per sommi capi, si sofferma sui rilievi richiamati nella tabella analitica di riferimento e, benché rifletta la situazione italiana risalente al 2014, fornisce dati di ineludibile importanza per giungere alla stima-percentuale sia del numero dei preti pedofili presenti nel nostro Paese che del numero delle vittime.

L'indagine, basandosi su fonti **significative** e documentate, ravvisa conclusivamente per *il caso italiano* un dato che, se confermato, è veramente inquietante, perché ne riconosce il potenziale più elevato di abusi del clero in confronto a qualsiasi altro paese al mondo.

Si parte da papa Francesco, ove, nell'intervista rilasciata Eugenio Scalfari, nel luglio del 2014, ha sostenuto che la percentuale di sacerdoti pedofili si attesti al 2% (http:bit.ly/LOJiBb pag. 216) ; fino a considerare il 7%, secondo quanto affermato dalla Australian Royal Commission; percentuale questa basata su

accuse emesse tra il 1950 e il 2010 (http://jrnl.ie/3224627). Addirittura NSAC sostiene che nella sola Diocesi di Boston si giunga all' 8,9% dei religiosi cattolici pedofili.

La tabella acclusa considera due posizioni: quella di Fr AndreW M. Greeley (Docente di sociologia all'Università di Chicago) che attribuisce una media di 50 vittime per sacerdote pedofilo e quella di A.W.Richard Sipe (ex assistente psicoterapeuta e psichiatra nello stato del Maryland. Nel *Rapporto Sipe* (http://archives.weirdload.com/sipe.html) Sipe afferma " *Studi ben consolidati mostrano che il pedofilo medio ha 250 o più vittime nel corso della sua vita*".

Ne deriva una condizione di vera e propria emergenza che induce a richiamare l'accertamento e l'iniziativa dell'organo dell'azione penale sul fatto che la gerarchia ecclesiastica coinvolta - come confermerebbero i quattro casi emblematici seguiti dalla Rete - al precipuo fine di salvaguardare l'immagine della Chiesa nel mondo, si avvalga della cultura omertosa coadiuvata da abili professionisti della disinformazione e del depistaggio, anziché offrire collaborazione alle autorità laiche, vigilando con la dovuta attenzione sui suoi sacerdoti.

Sono decorsi già quattro anni da quando il Comitato ONU contro la tortura chiedeva espressamente che il Vaticano avviasse una piena collaborazione con le autorità civili che perseguono gli abusi sui minori da parte dei sacerdoti cattolici : «*Il Comitato* – si legge nel dossier delle Nazioni Unite del 2014 – *è gravemente preoccupato per il fatto che la Santa Sede non ha riconosciuto l'entità dei crimini commessi, non ha preso le misure necessarie per affrontare i casi di abuso sessuale sul bambino e per proteggere i bambini, e ha adottato politiche e pratiche che hanno condotto alla continuazione dell'abuso da parte dei perpetratori e all'impunità degli stessi*». L'ONU ne traccia il nesso causale imputando la precisa - e condivisibile - responsabilità alla Santa Sede: «*i casi di abuso sessuale su bambino, quando affrontati, sono stati trattati come gravi delitti contro la morale tramite procedimenti riservati previsti per misure disciplinari che hanno permesso a un'ampia maggioranza di autori di abuso e a quasi tutti quelli che hanno nascosto l'abuso sessuale sul bambino di sfuggire ai procedimenti giudiziari*». E ciò va ricondotto al «*codice del silenzio imposto a tutti i membri del clero sotto pena di scomunica*».

Sono ancora compresenti tutti i presupposti per l'urgente emanazione di una nuova e severa normativa che obblighi i vescovi, informati di queste nefandezze, di sollevare i responsabili da qualsiasi incarico ecclesiastico e senza alcuna esitazione consegnarli alla Magistratura laica, alla quale compete il dovere di verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato, e stabilire se rinviarli a giudizio o, nel caso, emettere misure cautelari, anche custodiali.

Ma, nell'immediato, è necessario che con urgenza siano emesse misure appropriate per evitare che i sospettati abbiano qualsiasi contatto con minori.

E' appurato che l'Onu, già dal 2014, ha distintamente sollecitato, tra altri delicati interventi, quello della revisione dei Patti Lateranensi, nella parte in cui si solleva la gerarchia ecclesiastica dall'obbligo di denuncia.

La posizione dell'Associazione resta ferma nel sostenere che sia stata ripetutamente violata la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che l'Italia ha ratificato quasi 20 anni fa e che la obbliga a presentare ogni cinque anni un rapporto sulla prevenzione dei crimini contro i minori. Il Governo, però, non risulta che abbia prospettato alcun intervento, ne dato alcuna motivazione delle eventuali ragioni ostative a tale doverosa incombenza.

Ne consegue che, anche per questi basilari aspetti, solo l'effettiva cooperazione tra Stato e Chiesa, rende possibile la percezione della reale portata di questa piaga, condizione necessaria per intervenire efficacemente impedendo *in primis* le recidive.

Per tutto ciò, appare ingiustificabile il permanente disinteresse manifestato verso l'improrogabile intervento di deroga delle pattuizioni firmate a Roma a Villa Madama il 18 febbraio 1984, ratificate e rese esecutive con la legge 121/85 "*ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE"* (c.d. Nuovo Concordato).

Deve ammettersi che appare questo uno dei nodi fondamentali da sciogliere, trattandosi, in buona sostanza, di un accordo politico intercorso tra Città del Vaticano e la Repubblica Italiana, dunque modificabile dalle due Parti **senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale.**

Conferma quanto appena detto la premessa dell'Accordo, ove, al terzo c.p.v. si legge: "*considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale*;".

Ma entrambe le Parti, senza fornire plausibili motivazioni, per quanto compulsate dall'emergente pericolo di abuso sessuale a cui sono esposti bambini e bambine nei luoghi di frequentazione ecclesiastici, non hanno, si ripete, ancora riconosciuto l'improrogabile necessità di procedere consensualmente alle ulteriori modificazioni del Concordato lateranense. Né hanno proposto percorsi legislativi alternativi.

Ci si riferisce in particolare al comma 4 dell'art. 4 del ridetto Accordo del 1984 il cui testo ripresenta integralmente il medesimo contenuto dell'art. 7 del primigenio Concordato, ove si stabilisce che "*Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero*". Ed è innegabile ed ulteriore come già osservato l'implicito vantaggio che produce in favore del prete, presunto abusante, e/o, nelle ipotesi di depistaggi attuati, per coloro che lo proteggono, quanto convenuto dalle Parti nel *Protocollo Addizionale* in relazione all'art. 4 – punto b) dell'*Accordo* che recita*: La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.*

La disparità di trattamento, insita nella cennata disposizione, confrontata con il comma 4 dell'art. 4 del ridetto Accordo del 1984, determina la sovrapposizione di modelli culturali e procedurali incompatibili, a discapito della necessaria segretezza dell'attività investigativa da svolgere da parte della Procura della Repubblica competente che, al contrario, deve essere mantenuta insindacabile ad esclusiva valutazione discrezionale del P.M. designato, soprattutto nei casi in cui si presentano specifici elementi indizianti da verificare, o approfondire, come avviene nelle ipotesi concorsuali, o di favoreggiamento personale, nell'attuazione dei depistaggi.

La fondatezza della contestazione appena mossa, concernente la derogabilità delle pattuizioni firmate a Roma a Villa Madama il 18 febbraio 1984 - si sottolinea ancora, senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. -, pone le basi per avanzare richieste alla competente Procura della Repubblica. Questo pure alla luce della menzionata diffida del 19.02.2018.

In particolare si domanda all'Ill.mo P.M. di effettuare una accurata valutazione circa la sussistenza di eventuali ipotesi di reato attribuibili sia ai componenti dell'esecutivo in carica, in ordine alla specifica funzione e responsabilità ricoperta, che nei confronti degli appartenenti alla gerarchia ecclesiastica; per questi ultimi si chiede di valutare se abbiano eventualmente agito anteponendo l'interesse di preservare l'immagine ed il potere della Chiesa all'integrità psicofisica dei/delle fanciulli/e; nello specifico, insabbiando le azioni delittuose ed occultando, con continue dislocazioni, gli eventuali responsabili, anziché emettere adeguate misure impeditive di un contatto dei sospettati con minori, e/o informare l'autorità civile dei fatti di cui sono/erano a conoscenza, per prevenirne la reiterazione.

A confermare ulteriormente l'inescusabile immobilismo che chiama direttamente in causa lo Stato italiano, nonostante l'imperversare dei casi di pedofilia nel clero, si

uniscono le fonti primarie del diritto (trattati, convenzioni - diritto derivato e giurisprudenza) introdotte dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea (UE), in relazione alle altre fonti europee che, a loro volta, influenzano lo sviluppo della legislazione europea sui diritti dei minori, tra cui i documenti strategici, le linee guida o altri strumenti non vincolanti, ma di importanza fondamentale.

Come è stato evidenziato nella diffida allegata, risulta violata anche la Convenzione di Lanzarote che sul piano delle garanzie si correla con il cosiddetto "*Certificato anti pedofilia*" che in Italia non viene richiesto a quella che, da sempre, rappresenta la fascia più a rischio di abusi, ovvero gli ambiti dove si esercita il volontariato, tra cui: allenatori di calcio, istruttori di vario genere, scout ecc. Ed è proprio in questi contesti che si mimetizzano i sacerdoti pedofili. E militano fondati motivi per ritenere che dietro questi crimini c'è una precisa scelta indirizzata verso alcune professioni, proprio per poter meglio scorgere ed adescare la preda da colpire.

Si consideri che il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, ovvero il *Certificato penale antipedofilia*, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

A partire da questa data, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale antipedofilia previsto all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati o sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori proprio in quella fascia alla quale appartengono anche i sacerdoti.

Di conseguenza, sebbene non sia compito dell'Associazione dare indicazioni sulle misure da adottare, si reputa inevitabile far riconsiderare – alla Città del Vaticano ed alla Repubblica Italiana - la derogabilità delle pattuizioni firmate a Roma a Villa Madama il 18 febbraio 1984, ratificate e rese esecutive con la legge 121/85(cfr:*http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/121del%2085.pdf).* Come detto tali accordi hanno modificato, solo in parte, il testo del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929. Ma, poiché la forza obbligatoria proviene dalla legge statale n. 121/85, ci si chiede quale possa essere il motivo sottostante per cui il Parlamento, che esercita il potere legislativo, non dia impulso per abrogarlo con un'altra legge, facendone cessare l'obbligatorietà e l'esecuzione? Per non parlare dei partiti. Forse nessuno dei rappresentanti ha ancora inserito nella propria agenda una presa di posizione seria a riguardo.

Sulla questione, quindi, in linea generale, può conclusivamente convalidarsi che la legge 121/85 *di approvazione e di esecuzione del Concordato può essere abrogata come qualsiasi altra legge: l'esame della convenienza e dell'opportunità di tale abrogazione, come delle circostanze che la possono consigliare od anche imporre, fuori dei casi riconosciuti dal diritto canonico e dalla consuetudine, spetta unicamente al potere legislativo dello Stato.* (Domenico Schiappoli, già emerito di Diritto ecclesiastico nella Regia Università di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza)

:=o=O=o=:

Va ancora evidenziato che il presente esposto-denuncia è in linea con la citata diffida ad adempiere e che l'iniziativa sia stata prima condivisa con i sopravvissuti e gli aderenti della Rete, oltre che dagli stessi espressamente autorizzata in occasione dell'incontro tenuto a Roma il 2 e 3 ottobre 2018, presso la sede del Partito Radicale (fasc. 1).

In realtà i 4 casi proposti seguiti dalla Rete che si sottopongono alla valutazione dell'Organo dell'azione penale, sono stati illustrati dal Presidente della stessa Associazione il 15 settembre 2018 a Berlino, nella seconda giornata del meeting internazionale dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero, ECA (Ending Clerical Abuse).

Seguono i nominativi dei sopravvissuti, **tutti di religione cattolica**, che sottoscrivono la dichiarazione allegata da considerarsi parte integrante ed in uno con il presente atto:

1. Sig.

OMISSIS

OMISSIS

Ulteriori sottoscrizioni del presente esposto - denuncia provengono anche dai colleghi di **ECA Global**, che unitamente al Presidente della Rete L'ABUSO Francesco Zanardi la sottoscrivono; Sig. **Matthias Katsch**, Dirigente di ECA Global e membro Fondatore, nato **OMISSIS**; **Marek Lisinski**, membro fondatore di ECA Global, nato il **OMISSIS**; Sig.ra **Lieve Halsberghe**, membro fondatore di ECA Global, nata il **OMISSIS**; **Simone Padovani**, membro fondatore di ECA Global, nato il **OMISSIS**; **Francesco Zanardi**, membro fondatore di ECA Global e Presidente pro tempore della Rete L'ABUSO, nato il 19.7.1970 a Torino, residente in via Pietro Giuria Savona (cell. 3927030000), **OMISSIS**.

Caso don Mauro Galli e altri

Il primo, emblematico, per il ruolo ricoperto da due alti prelati coinvolti nei fatti di causa, riguardanti il prete milanese imputato nel procedimento penale culminato con la sentenza del 20.09.2018, emessa dal collegio della quinta sezione penale del Tribunale di Milano. Il Collegio oltre a condannare don Mauro Galli a 6 anni e 4 mesi di reclusione, ha anche disposto allo stesso imputato il divieto di avere contatti con minorenni, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La vicenda, dalle acquisizioni investigative e dalle emergenze dell'istruttoria dibattimentale vedrebbe implicati, successivamente al compimento del presunto abuso, principalmente due vescovi, mons. **Mario Delpini** e mons. **Pierantonio Tremolada.** A riguardo devono essere fatte alcune considerazioni.

Nel corso del dibattimento è stata ammessa la produzione di prove audio; oltre alla trascrizione delle stesse, presentate dal P.M. Dott.ssa Lucia Minutella, relative ad incontri tra i familiari della vittima e i membri della Diocesi di Milano: mons. Mario Delpini e mons. Pierantonio Tremolada che proverebbero in modo inconfutabile che entrambi, già dal 2012, fossero a conoscenza del presunto abuso. (doc. 8)

Risulta che all'epoca degli incontri, mons. Pierantonio Tremolada (recentemente promosso vescovo di Brescia) fosse Collaboratore per la Formazione permanente del Clero e Responsabile dell'Istituto Sacerdotale Maria Immacolata (ISMI: si occupa dei presbiteri del primo quinquennio di ordinazione); mentre mons. Mario Delpini (recentemente promosso Arcivescovo di Milano) era vicario di zona della Parrocchia in cui si sarebbero svolti i fatti e successivamente promosso vicario Generale della Diocesi di Milano.

Si apprende che entrambi i prelati erano stati informati subito della questione, già nel dicembre 2011 (doc. 9), dal Parroco don **Carlo Mantegazza** e dal coadiutore don **Alberto Rivolta** che, nonostante questa informazione, non solo non fosse avviata un indagine canonica, come , invece, previsto dal documento emanato dalla Cei (doc. 10 e 11), ma addirittura che il sacerdote fosse stato prontamente spostato a Legnano, in un'altra Parrocchia, ma ad occuparsi ancora di pastorale giovanile.

Nell'istruttoria dibattimentale si dimostra che tale decisione era stata presa da mons. Mario Delpini, come da lui stesso confermato.

Sempre dall'istruttoria dibattimentale si è appreso che mons. Tremolada aveva più volte affermato che la scelta della destinazione di don Mauro Galli ancora con i minori era stata *scrupolosa e coscienziosa*, basata sul fatto che il sacerdote era stato ascoltato direttamente da mons. Delpini pochi giorni dopo l'accaduto e al quale don Mauro aveva, peraltro, confessato di aver portato nel suo letto il minore. Di conseguenza avevano predisposto un "*accompagnamento*" del sacerdote su più fronti: un colloquio settimanale con il padre spirituale, alcuni incontri con uno psicologo, un affidamento al Decano di Legnano al quale sarebbe stata spiegata la problematica del sacerdote.

Queste, in definitiva, risultano essere state le "*garanzie*" che avrebbero consentito all'attuale arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini di predisporre la nuova destinazione del sacerdote, dopo lo *scrupoloso* percorso di accompagnamento di ben 24 giorni dal presunto abuso, in meno di un mese, ancora in una situazione di contatto con i minori, responsabile della pastorale giovanile; pertanto, don Galli non risultava più responsabile di due oratori, bensì di quattro oratori. Solo nel gennaio 2015, sette mesi dopo la denuncia della famiglia ai carabinieri, partì l'iter dell'indagine previa, conclusa con un processo ecclesiastico di cui, ad oggi, non si conosce l'esito.

L'Associazione ritiene che l'importanza di questo processo e della decisione assunta dal Tribunale di Milano, non sia limitabile alla conferma delle imputazioni formulate nei confronti di don Galli, ma evidenzia che la scrupolosità nella conduzione delle indagini preliminari da parte del P.M. titolare potrebbe condurre alla probabile configurazione di altri reati nei confronti di appartenenti alla gerarchia ecclesiastica.

Per tutto ciò occorre, fare ancora piena luce sulle base delle importantissime circostanze che emergono dagli atti di causa, ossia : 1) che la Congregazione per la Dottrina della Fede fosse informata da tempo dei presunti insabbiamenti compiuti dai due alti prelati (doc. 12); 2) che lo stesso mons. Delpini dichiarò di essere stato subito avvisato che un prete avesse dormito con un minore e che, nonostante questo grave antecedente, decideva di spostarlo in un'altra parrocchia e, circostanza ancora più grave, nella consapevolezza che don Mauro potesse venire ancora a contatto con minori; 3) che solo nel gennaio 2015, ben sette mesi dopo la denuncia della famiglia ai carabinieri, partì l'iter dell'indagine previa di cui si sconosce l'esito dell'eventuale processo ecclesiastico. Mentre l'esito del processo penale istaurato a seguito del rinvio a giudizio del sacerdote imputato è culminato con la recentissima sentenza di condanna del Tribunale di Milano ad anni sei e mesi quattro di detenzione, oltre alle pene accessorie. Si resta in attesa del deposito delle motivazioni.

In base a quanto detto assume significativa rilevanza la circostanza che vede l'arcivescovo milanese mons. **Mario Delpini** e il vescovo di Brescia, mons. **Pierantonio Tremolada**, all'epoca dei fatti riguardanti la *vicenda don Galli*, rispettivamente, vicario di zona e responsabile dei giovani sacerdoti della diocesi, decidere, nella consapevolezza dell'abuso, di non denunciarlo, limitandosi a spostare don Mauro da Rozzano a Legnano; togliendolo, quindi, dalla pastorale giovanile di due oratori per mandarlo a contatto con i ragazzini e le ragazzine, ma questa volta in quattro oratori. Dopo ben sette mesi dalla denuncia della famiglia ai carabinieri alla Chiesa nel gennaio 2015, partì l'iter dell'indagine previa, conclusa con un processo il cui esito resta ancora sconosciuto.

Se quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale dovesse trovare riscontro – ipotesi in vero suffragata dall' attendibilita' dei testimoni escussi e dall'inattaccabilità delle prove documentali allegate, dimostra che il 7 luglio 2017, quando papa Francesco nominò mons. Delpini arcivescovo di Milano, gli uffici preposti nella compagine amministrativa della Santa Sede (doc. 13) non potevano ignorare la gestione censurabile della delicatissima vicenda. Confermerebbe tutto questo quanto asserito dal cardinale mons. Angelo Scola in uno scritto di scuse alla famiglia della vittima il quale aveva definito il comportamento dei due prelati frutto di "*scelte maldestre*". (doc. 14)

In altri termini, sia nell'ipotesi in cui papa Francesco non fosse stato reso edotto della *mala gestio* insita nel caso don Galli, sia che, all'opposto, risultargli noto quanto realmente accaduto, entra in collisione diretta con la proclamata "*Tolleranza Zero*" invocata dallo stesso Bergoglio, rendendo quantomeno incoerente che per volontà della Chiesa, mons. Delpini possa ancora ricoprire la carica di arcivescovo di Milano e mons. Tremolada quella di vescovo di Brescia.

Nel testo composto da 5 articoli del *Motu Proprio "Come una madre amorevole"* del 4 giugno 2016 (doc. 5) , nel secondo cpv della premessa, papa Francesco esordisce: *"Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall'ufficio ecclesiastico "per cause gravi": ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cfr can. 193 § 1 CIC; can. 975 § 1 CCEO). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette "cause gravi" è compresa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP Sacramentorum Sanctitatis Tutela promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.*

E ancora, all'art. 1 si legge: *§ 1. Il Vescovo diocesano o l'Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 CIC e del can. 313*

CCEO, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale. § 2. Il Vescovo diocesano o l'Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua. § 3. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave. § 4. Al Vescovo diocesano e all'Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio.

Come è confermato dallo stesso testo, papa Francesco definisce cause gravi - passibili di rimozione - anche negligenze e omertà. Egli, peraltro, il 22 giugno 2017 dichiarava *"Il buon prete sa denunciare con nomi e cognomi"*. Con conseguente linearità, non può farsi a meno di domandare: Quali furono le ragioni per cui due mesi e mezzo dopo si vide mons. Delpini celebrare la sua prima messa da arcivescovo in Sant'Ambrogio e mons. Tremolada ricoprire la carica quella di vescovo di Brescia ?

Come si potrà constatare anche nei casi che seguono il *Motu Proprio "Come una madre amorevole"* del 4 giugno 2016, risulta dalla Chiesa palesemente disatteso.

Caso don Silverio Mura e altri

Il secondo episodio, anche questo trattato non in ordine di importanza, dimostrerebbe la possibile esistenza di un compatto e capillare sistema di potere fondato sull'omertà e sulla reticenza. Il caso di don **Silverio Mura** è significativo non solo per le coperture di cui il prete si è avvalso, ma anche perché la vittima, **Arturo Borrelli**, per la sua ferma determinazione, è stato ricevuto da papa Francesco, ma non risulta che ad oggi vi sia stato alcun concreto intervento da parte sua. Anche in questa raccapricciante vicenda si addensano zone d'ombra che devono essere chiarite.

In data 7 marzo 2018 la nota trasmissione televisiva LE IENE, in un servizio di Pablo Trincia dal titolo *"ACCUSA DI PEDOFILIA: COME INDAGA LA CHIESA?"* (doc. 15) proponeva la storia del sacerdote don Silverio Mura, appartenente alla Diocesi di Napoli, formalmente querelato in data 22/06/2010 (doc 16) dall' allora minore **Arturo Borrelli** per molteplici episodi di abuso sessuale, ripetuti per anni, a suo danno. Nell'esposizione il Borrelli racconta che, all'epoca dei fatti, don Mura era docente di religione presso la **Scuola Media Borsi** di Napoli Ponticelli, dove lo adescò.

Parallelamente don Mura esercitava le sue funzioni di sacerdote presso la **parrocchia di Porchiano** (NA). Successivamente il prelato sarà trasferito sempre nel napoletano, nella **chiesa di Pollena Trocchia,** dove vi rimarrà fino alla metà del 2010 quando, in concomitanza con la querela presentata dal Borrelli, scomparirà improvvisamente. Da quel momento in poi, fino al menzionato servizio de **LE IENE**, da quanto l'Associazione ha potuto documentare, il sacerdote non verrà più assegnato ad alcuna parrocchia.

Ma nel 2012 però, con grande stupore del Borrelli - che in quella occasione apprenderà che don Mura non venne rimosso dalla parrocchia per evitare che questi continuasse ad abusare di minori, probabilmente per sottrarlo a possibili ripercussioni dovute alla querela sporta dallo stesso Borrelli – si scoprirà che il sacerdote continuava ad insegnare religione agli adolescenti, questa volta però presso l'Istituto Alberghiero C. Russo di Cicciano (NA), dal quale di lì a breve, ancora una volta, farà perdere le proprie tracce.

Ma, grazie ad una sua foto apparsa in un articolo pubblicato sul sito della Rete, l'anno successivo, nel 2013, don Mura verrà segnalato ancora ad insegnare religione, ma questa volta in una scuola media di Napoli.

Dall'anno 2014 di lui non si avranno più tracce, tuttavia l'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anziana madre, che morirà poi verso la fine del 2016, portano a pensare che verosimilmente don Silverio Mura si fosse ritirato dall'insegnamento per il solo motivo di poterla accudire.

Da quanto emerge, malgrado le numerose denunce presentate dal Borrelli sia alle autorità civili, sia a quelle ecclesiastiche, messe al corrente da anni delle gravissime condotte poste in essere dal sacerdote (doc. 17), parrebbe che né l'Autorità Giudiziaria (con molta probabilità per motivi legati alla prescrizione), né quella ecclesiastica competente, abbiano preso, alcun provvedimento o misura volta a prevenire che don Mura, di fatto tutt'ora incardinato presso la Diocesi di Napoli (doc. 18), possa continuare ad abusare di minori.

Infatti nel marzo del 2018, grazie alle informazioni acquisite dalla Rete l'Abuso (fasc. 2) lo si ritrova in un piccolo centro del pavese, **Montù Beccaria**, di circa 1800 abitanti. Si apprende che il prelato fosse giunto sul posto circa un anno prima, proprio in concomitanza con la morte della madre. Questa circostanza avvalora non solo la tesi che il suo momentaneo ritiro dall'insegnamento fosse dovuto unicamente a problemi familiari, ma evidenzia anche il fatto che la Chiesa, malgrado le gravi e ripetute denunce del Borrelli**,** e di altre presunte vittime che negli anni si sono rivelate, non ha attuato, nei suoi confronti, alcun provvedimento limitativo della liberà personale volto a scongiurare, e soprattutto prevenire, che don Mura potesse reiterare gli abusi, venendo meno a quelle che sono le garanzie

poste dalla legge e dalle convenzioni internazionali, oltre che radicate nella Costituzione a garanzia delle tutela dei minori.

Si accerta, infatti, ben otto anni dopo la denuncia di Arturo Borrelli, non solo che il sacerdote, anche a Montù Beccaria ha continuato indisturbato a svolgere attività pastorali che lo hanno visto a stretto contatto con 40 minori, ma che, in quel piccolo paesino, sarebbe addirittura arrivato in sostegno al parroco, inviato proprio dalla curia napoletana, il quale, però, non lo presenterà con il suo vero nome ma, sin da subito, come don **Saverio Aversano**, che corrisponderebbe al cognome della madre deceduta. Ad ogni modo il sacerdote si è ancora una volta dileguato e si ignora, fino a questo momento, dove possa trovarsi.

Da non sottovalutare anche il fatto che il Borrelli, proprio perché credente, seguendo le indicazioni del *Motu Proprio "Come una madre amorevole"* ha denunciato colui che per tutti questi anni ha gestito il caso di don Mura, il cardinale Crescenzio Sepe, ma anche qui vediamo nuovamente disatteso quel documento. (doc. 19)

All'Associazione risulta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia sta conducendo indagini e segue attentamente il caso. Lo stesso Presidente Francesco Zanardi è stato sentito come persona informata sui fatti dai Carabinieri di Savona, lo scorso 27 settembre, per delega della Procura, P.M. dott.sa Valentina De Stefano.

Caso don Gabriele Martinelli ed altri

Riguarda il caso dei c.d. *chierichetti del papa* abusati nel pre-seminario del Vaticano. Gli abusi sessuali e le violenze psicofisiche avvenute dentro lo Stato di Città del Vaticano, dal settembre 2011 fino al mese di giugno 2012, venivano perpetrate dall'allora seminarista maggiorenne, **Gabriele Martinelli**, anche ai danni di **Kamil Tadeusz Jarzembowski,** durante il soggiorno scolastico ed educativo, quando, ancora minorenne, veniva affidato dai suoi genitori a frequentare le attività presso il Preseminario San Pio X (SCV) avente sede nel Palazzo San Carlo nello Stato della Città del Vaticano.

Nello specifico, l'allora seminarista – oggi Sacerdote – **don Gabriele Martinelli**, nel periodo si ripete già maggiorenne, si introduceva arbitrariamente nella stanza dormitorio, che allora Jarzembowski condivideva con un altro minorenne, costringendolo ad assistere e subire, e, l'altro adolescente, di sottoporsi direttamente, a prestazioni sessuali.

Nonostante il coinvolgimento diretto, a vario titolo, di molteplici appartenenti alla gerarchia ecclesiastica, non risulta che, benché informati dei gravi fatti occorsi, almeno fino all'inizio della scorsa estate, don Martinelli fosse stato, neppure cautelativamente sospeso. Al contrario, da informazioni ottenute dalla Rete, risulta che fino all'inizio dell'estate del 2018 il prelato stesse ancora esercitando ed in quanto incaricato, si stesse occupando di raccogliere le prenotazioni per gli esercizi spirituali, organizzati presso l'Opera Don Folci di Como e condotti poi da mons. **Francisco Ladaria**, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, organo deputato proprio al giudizio sulla *"purezza dei sacerdoti".* (doc. 20)

In relazione al *locus commissi delicti,* la cui individuazione radica la competenza territoriale, la vicenda in esame assume una particolare connotazione per essersi, i fatti di violenza sessuale, realizzati dall'allora Seminarista Gabriele Martinelli all'interno dello Stato nella Città del Vaticano. A tal proposito occorre soffermarsi sulla fattispecie, nell'ottica del diritto penale vigente in Italia dove è applicabile l'orientamento che ne da la Corte di Cassazione, che riconosce, nell'ipotesi, applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., che "*prevede un aggravamento di pena nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale e nel delitto di cui all'art. 572 c.p., quando il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto o in danno di una persona in stato di gravidanza*".

Precisa la Cassazione come, con l'introduzione di tale disposizione, il nostro legislatore abbia voluto "*attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. "violenza assistita", intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza e, soprattutto, a quelli di cui è vittima la madre*". E' vero che nel caso l'orientamento della S. Corte inerisce la c.d. violenza domestica o endofamiliare e considera *vittima la madre*, ma ad avviso di chi scrive le fattispecie risultano sostanzialmente coincidenti.

La disposizione, infatti, è finalizzata "*a sanzionare, attraverso l'aggravamento del trattamento punitivo, l'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza, sia nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, sia di terzi* – come nella fattispecie in esame -, *tra l'altro attuando una specifica indicazione contenuta in tal senso nell'art. 46 d) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*".

Di conseguenza, secondo la Corte, *"il minore che abbia assistito ad uno dei delitti indicati nella disposizione può essere considerato anch'egli persona offesa del reato,*

in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell'ambito della tutela penale, anche al minore che abbia assistito alla violenza, come tale pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato" (Cass. Pen. sent. n. 45403 del 27 ottobre 2016).

I precedenti risultano applicabili al caso per la pluralità di elementi indizianti e per il possibile coinvolgimento di molteplici esponenti della gerarchia ecclesiastica, i quali, a vario titolo, sebbene informati, pure al cospetto di denunce dettagliate, non risulta che ad oggi abbiano emesso alcun provvedimento nei confronti di don Martinelli, né durante la sua permanenza nel Preseminario San Pio X, all'epoca Seminarista, né successivamente al trasferimento l'Opera Don Folci di Como (doc. 21 e 22 e 23). Data la complessità della vicenda ci si riporta agli allegati ed in particolare al MEMORIALE redatto e sottoscritto dallo stesso Kamil Tadeusz Jarzembowski che depositiamo in allegato (memo 1).

Caso Provolo di Verona

Questo caso è stato diffusamente considerato nella diffida del 19 febbraio 2018. Si tratta denunciato dalle sessantasette vittime sordomute, all'epoca dei fatti bambine e bambini, che vedono la loro vita distrutta per le violenze sessuali subite tra gli anni sessanta e ottanta da religiosi dell'Istituto «Antonio Provolo» di Verona, reati che, sia per la legge italiana che per il diritto canonico, risultano ormai prescritti.

Di significativo interesse dimostrativo su quanto realmente accaduto proviene dal racconto dei sopravvissuti e delle sopravvissute contenuto nel servizio giornalistico , reperibile all'indirizzo: *https://www.youtube.com/watch?v=kkUHu01RSt8* .Oltre a ciò risulta che nessuno, nessuno dei prelati coinvolti ha ritenuto di rinunciare alla prescrizione facendosi processare.

La rete dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero che opera in Argentina, ha recentemente promosso una campagna di sensibilizzazione sul caso dei bambini e delle bambine sordi abusati negli istituti cattolici «A. Provolo» di Mendoza e La Plata la cui omonima sede è, appunto, Verona.

Nella lista dei 12 preti e dei 3 laici denunciati dagli ex allievi dell'istituto «A. Provolo» di Verona, compariva tra i sacerdoti implicati nella vicenda, il nominativo di don Nicola Corradi che veniva fermato nel 2016 in Argentina insieme ad altre quattro persone, tra cui un altro sacerdote e tre impiegati, per presunti gravi abusi compiuti nei confronti di minori.

Dal racconto delle vittime, all'epoca dei fatti, anche in questo caso, bambini e bambine, appartenenti a famiglie indigenti, è risultato che si trattenevano a dormire nella cosiddetta *casita de Dios*, che è l'edificio ubicato accanto alle aule scolastiche, trasformato dagli orchi in *luogo degli orrori*. E don N. C., è il prelato

trasferitosi nel 1970 a Mendoza già implicato nello scandalo che aveva travolto nel 2009 la sede veronese dell'omonimo istituto per le presunte violenze perpetrate tra gli anni sessanta e la prima metà degli anni ottanta.

Malgrado che il 20 ottobre 2014, una delegazione di sordi fosse ricevuta da papa Francesco che, in quella occasione, consegnò nuovamente, proprio nelle mani di Bergoglio quella lettera contenente la denuncia ancora inascoltata (doc. 24 e 25), nel senso nessun intervento venne attuato da parte delle massime gerarchie, neppure dallo stesso papa Francesco. Intervenne solo 2 anni dopo (novembre 2016) la Magistratura argentina.

E' interessante segnalare che, nonostante ciò, don N. C. rimarrà a capo dell'istituto sudamericano fino al giorno del suo arresto. Ma quello che appare inammissibile è come sia stato possibile, nonostante il precedente veronese, consentire al prelato di poter restare ancora a contatto con bambini e bambine. In altri termini è emerso chiaramente: a) che l'Istituto «A. Provolo» sia un Ente Morale di diritto privato; b) che anche all'epoca dipendeva dalla Congregazione Compagnia di Maria, che è un Ente Ecclesiastico; c) la Congregazione Compagnia di Maria, a sua volta, dipende dall'Ufficio Congregazione Vita Consacrata del Vaticano (doc. 26).

In riferimento a quanto precisato si impone conoscere la motivazione per cui non venne per tempo effettuato un oculato controllo sulla sede mendocina, presso la quale il sacerdote avrebbe continuato ad operare, alla luce delle sue tendenze pedofile, peraltro all'epoca già note all'interno dell'Ufficio Congregazione Vita Consacrata del Vaticano.

Più in particolare, ad avviso dello scrivente, la responsabilità andrebbe ricercata in coloro che avrebbero dovuto/potuto impedire, in senso assoluto, qualsiasi contatto del prelato con minori, anziché disporne il trasferimento.

Alla luce dei ragionamenti che precedono, si manifesta l'evidente carenza di garanzie all'interno del sistema normativo canonico per la tutela psicofisica dei minori. Sono proprio queste inefficienze che consentono il verificarsi di condotte criminali realizzate nei contesti dove operano i preti pedofili a danno di adolescenti, oltre favorite dal sistematico occultamento dei casi a detrimento della stessa ragion d'essere dell'istituzione Chiesa e della sua missione pastorale. Si consideri, ancora, che le vittime adescate sono tutte, unitamente ai famigliari, di religione cattolica e praticanti.

E non appare credibile un'istituzione nella quale i suoi stessi membri non ottemperino a comportamenti di indubbia moralità, che, anzi, si pongano in situazioni contrastanti con la legge dello Stato italiano e della Costituzione, come quelle suesposte che rischiano di fuorviare le coscienze degli stessi fedeli.

Merita la dovuta considerazione il fatto che i/le sopravvissuti/e, già profondamente segnati per il trauma subito, nell'avvertire l'assenza di un adeguato intervento verso gli abusi del clero, da parte dello Stato italiano e della Chiesa cattolica, è come se venisse negata la loro stessa esperienza, percependo tutto questo alla stregua di un coltello che riapre una ferita.

:=o=O=o=:

Sulla base delle esposte causali e delle emergenze relative agli episodi a cui si è fatto riferimento, considerati gli allegati, alcuni consultabili attraverso i collegamenti internet indicati, si domanda alla competente Procura della Repubblica di valutare nei casi sopra trattati:

1. se, in qualche modo e misura, possano rispondere del reato sessuale in danno di minorenni, gli ecclesiastici, che, per il ruolo gerarchicamente ricoperto - senza per questo escludere eventualmente i laici – consapevoli del fatto di violenza e della possibilità di porvi fine intervenendo, non si siano attivati, o non si attivino, per impedirlo; oppure che, anziché evitare che l'abuso si reiteri, mantengano e/o abbiano, piuttosto, tenuto una condotta passiva, nonostante la posizione di garanzia assunta a tutela dell'intangibilità sessuale dei minori con cui i preti sospettati di abuso siano stati, o ancora siano, in relazione, o potrebbero ancora esserlo, rendendo operante la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, c.p.;

2. se tale responsabilità, nei casi in esame, possa qualificarsi a titolo di causalità omissiva sussistendo le condizioni rappresentate:

   a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento;
   b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "*garante*" (id est il soggetto che è investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento dell'autore materiale del reato);
   c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento e si astenga con coscienza e volontà, dall'attivarsi;
   d) dall'ulteriore elemento indicativo della deliberata omessa considerazione di una situazione la cui evidenza avrebbe imposto un immediato intervento

preventivo; (cfr Cass. Sez. 3, n. 4730 del 14/12/2007, B., Rv. 238698- Cass. Pen. Sez.3n. 6208/1997);

3. se dalle fattispecie esaminate emergono i presupposti di applicazione delle circostanze aggravanti comuni ex art. 61, n. 9 c.p. "*l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto*".
   Non si trascuri a riguardo che in giurisprudenza la norma è interpretata in modo rigorista, nel senso che, nei reati sessuali, è configurabile l'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico. Ciò, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità presbiterale abbia facilitato il reato stesso, dal momento che l'esercizio del ministero ordinato non è limitato, ad esempio, alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, quale luogo deputato alla crescita spirituale dei fedeli, all'educazione, alla formazione umana e religiosa degli adulti e soprattutto dei ragazzi che la frequentano, e all'interno della quale, specialmente i minori devono sentirsi protetti (cfr Cass.pen., Sez. III, sent. n. 47383 del 19 novembre 2014) ma è comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell'ordine presbiterale. Tale mandato comprende le attività svolte a servizio della comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli e a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il prete intraprende in occasione dello svolgimento di tali attività. (Cass. Pen.Sez. III, sent. n. 1949 del 17 gennaio 2017).

4. se, nei casi citati, al fine di stabilire l'intensità dei danni cagionati, si riconosca che le conseguenze sul minore dell'abuso sessuale perpetrato da un prete, come la letteratura criminologica ha più volte evidenziato, risultino particolarmente gravi e di lunga durata; questo perché il rapporto esistente tra un prete e un minore è condizionato da una posizione di superiorità rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso

   morale, ossia dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria "*guida spirituale*". Infatti, questo tipo di abuso non distrugge solo l'integrità fisica e psicologica del minore, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 14545 del 27 marzo 2014).

5. se l'ambito di segretezza riconosciuto ai ministri di culto riguarda quanto abbiano potuto conoscere «*per ragione del loro ministero*». Il costrutto

utilizzato dalla norma autorizza a ritenere che la segretezza vada certamente ben oltre il concetto di "*segreto confessionale*". Il che non significa che il segreto possa investire qualsiasi conoscenza del ministro di culto, bensì riguarda solo quella acquisita nell'ambito di attività connesse all'esercizio del ministero religioso. Più specificamente il segreto, e quindi la possibilità di astenersi dal deporre, riguarda unicamente i comportamenti o gli atti conosciuti dall'ecclesiastico con riferimento all'esercizio della "*fede religiosa*" e non anche, fra l'altro, nell'ambito di attività di carattere sociale, anch'essa tipicamente svolta dagli ecclesiastici.

6. se da tutto ciò consegue la necessità di riscontrare - nei quattro casi proposti in valutazione - la eventuale fondatezza dell'assunto secondo cui la condotta di riferimento potrebbe essere stata caratterizzata da dolo e non da mera negligenza e superficialità; e ciò tanto più ricordando che, come già affermato dalla S.C. di Cassazione (cfr Cass. Pen. Sez. 3, n. 28701 del 12/05/2010, P.G. in proc. A. e altri, Rv. 248067) proprio in relazione ad una condotta di omesso impedimento di reiterate condotte di abuso sessuale, la responsabilità penale ex art. 40 cpv. c.p. può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità dei quali, nella specie, di tali segnali ne è evidente la sussistenza.

7. se, nei casi in esame la eventuale condotta omissiva abbia aiutato il/i responsabile/i *"ad eludere le investigazioni"* legali, indipendentemente dal fatto che esse siano già iniziate o meno, rilevando unicamente la effettiva commissione del reato. Ed inoltre se l'omissione abbia consentito all'autore dell'illecito di protrarlo e reiterarlo e, nell'affermativa, riconoscere se il prelato possa rispondere di *"concorso"* nel medesimo, per violazione dell'"*obbligo giuridico di impedirlo*", ovvero di portarlo a ulteriori più gravi conseguenze, risultando il sacerdote deviante soggetto alla sua giurisdizione, a mente dell'art.40 del codice penale italiano;

8. se nelle vicende considerate possa riconoscersi, nell'ipotesi, validamente costituito il concorso di persone nel reato, previa verifica della compresenza dei quattro requisiti previsti, tenendo conto del relativo contesto storico-fattuale : a) la pluralità di agenti; b)la realizzazione del fatto tipico; il contributo concorsuale; d) il requisito oggettivo. Non è da escludere che dalle fattispecie in esame il reato possa identificarsi per essersi di fatto realizzato attraverso la collaborazione di almeno due persone, anche se dovessero

risultare non punibili o non imputabili, come si desume dagli artt 112, 111 e 119 c.p.. Quanto detto dopo aver considerato il carattere plurisoggettivo della fattispecie concorsuale, che prescinde dalla concreta punibilità dei concorrenti, dal momento che non trova spazio nel nostro ordinamento la figura del c.d. autore mediato, ovvero la possibilità che risponda per il compimento di un reato solamente il soggetto che si avvale di un altro, non punibile o non imputabile, per porre in essere la propria condotta criminosa. Pertanto, rientrano nell'ipotesi ex art. 110 c.p. tutte le forme di collaborazione tra soggetti, anche le ipotesi del costringimento fisico a commettere un reato (art. 46 c.p.), del reato commesso per un errore determinato dall'altrui inganno (art. 48 c.p.), della coazione morale (art. 54 c.p.), della determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato (art. 86 c.p.) e della determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile (art. 111 c.p.);

9. se, in considerazione della menzionata diffida, della cogenza delle richieste avanzate dall'Associazione ai destinatari e della necessità di un comportamento e/o adempimento, pure direttamente ricondotto alla disciplina del procedimento amministrativo, si accerti se il mancato riscontro rapportato alle richieste formulate precisamente nell'atto, possa determinare sulla persona dei responsabili e/o corresponsabili, per il ruolo e la funzione ricoperta, conseguenze in termini di responsabilità penali, riconducibili pure alla mancata risposta nei termini previsti. Valuti, parimenti, l'organo dell'azione penale, sulla base delle esposte causali, se e quali iniziative il Governo e/o le amministrazioni destinatarie dell'atto di diffida avrebbero potuto/dovuto oppure debbano compiere, per quanto di competenza, senza escludere l'ambito dei rapporti bilaterali attivabili con la Santa Sede, per promuovere l'avviamento e/o il rafforzamento dello scambio di informazioni, ovvero per introdurre strumenti di cooperazione finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di molestie e abusi sessuali perpetrati da ministri di culto in Italia.

Alla luce delle evidenziate considerazioni, va ancora osservato che l'oggettiva peculiarità e pericolosità di questo crimine, relazionato all'effetto dannoso che produce sulle vittime, induce a soffermarsi sull'orientamento a cui è ispirato l'istituto della prescrizione che va rinvenuto nella tesi che sarebbe inutile, oltre che inopportuno, esercitare la funzione repressiva in forza del venir meno delle esigenze di prevenzione generale.

Ed è proprio sulle esigenze di prevenzione che si impone un attenta valutazione ai fini dell'istanza che segue, rapportata alla eventuale condotta posta in essere dai presunti preti pedofili che hanno beneficiato della prescrizione, la quale non può, anzi non deve, comportare l'automatica esclusione e/o sottovalutazione della loro pericolosità sociale.

Le stesse SSUU, con la sentenza n. 13426/2010 riv. 246271 hanno chiarito che " *E' consolidato l'orientamento secondo il quale, nel corso del procedimento di prevenzione il giudice di merito è legittimato a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all'accertamento della responsabilità. Sicché, pure l'assoluzione, anche se irrevocabile, dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p.* ***non comporta la automatica esclusione della pericolosità sociale****, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici, in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva è che il giudizio di pericolosità sia fondato su elementi certi, dai quali possa legittimamente farsi discernere l'affermazione dell'esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da vizi, fermo restando che gli indizi sulla cui base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p. (cfr. ex plurimis, Sez.. 6, 30 settembre 2005 n. 39953)"* (cfr. Cass. Sez. II 26235/2015).

Sulla base di quanto sopra esposto e denunciato si chiede all'Ill.mo P.M. titolare delle indagini preliminari, tenendo conto della documentazione acclusa, di valutare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato, senza escludere il possibile riconoscimento di circostanze aggravanti, anche di natura concorsuale e, nell'affermativa, formulare, per quanto di competenza, l'imputazione.

Si richiede di essere informati ex art. 408 c.2 c.p.p. dell'eventuale archiviazione come pure ex art. 406 c.3 c.p.p. dell'eventuale proroga delle indagini.

In conformità alle disposizioni che regolano la materia ai precedenti giurisprudenziali sopra considerati, previa qualificazione delle condotte ritenute dall'Ill.mo P.M. penalmente rilevanti, si avanza

ISTANZA

affinché alla base di ogni valutazione consideri:

a. che la pericolosità e la propensione criminale del pedofilo, è stata paragonata dalla letteratura psichiatrica al *serial killer,* vale a dire al più grave dei malati mentali;
b. che la peculiare distruttività del suo agire induce ad identificare che, questa, sia originata dalla grave patologia di cui è affetto, definita in psichiatria schizoide, schizofrenica;
c. che il rapporto tra le condotte di tali predatori e gli effetti che provocano sulla salute psichica di un bambino o di una bambina non possono che ritenersi devastanti*;*
d. che se, detti comportamenti vengono agiti da una persona loro vicina, come può esserlo il padre, il fratello, lo zio o il **sacerdote**, tutto è ancora più drammatico. E benché solitamente non uccida, questo non impedisce l'attuazione dell'immensa distruzione affettiva che si abbatte sul minore. Viene, quindi, perpetrato quello che viene definito un ***omicidio psichico***;
e. che proprio in relazione a questa similitudine, tra il pedofilo ed il *serial killer*, prendendo spunto dalle terrificanti notizie concernenti la pedofilia nella Chiesa cattolica, potrebbe desumersi che non è casuale che il pedofilo, nella scelta del mestiere prediliga quei contesti dove meglio possa essergli garantita una certa libertà di azione per meglio poter adescare la preda ed abusarne anche perché la caratteristica del serial killer è quella di agire con ingegneristica premeditazione (da *Chiesa e pedofilia* di Federico Tulli cit. pagg.147-148-149);
f. che dietro questi crimini si cela una precisa scelta di alcune professioni, proprio per poter meglio scegliere la preda ed attivare le pratiche di adescamento.

Di conseguenza non si può fare a meno di domandare all'Ill.mo P.M. di valutare se, allo stato, nei casi in esame, sussistano concreti elementi per poter avanzare al G.I.P. una richiesta applicativa di idonea misura cautelare, anche custodiale, qualora si reputi che le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. non possano essere soddisfatte con altre misure.

Si insiste nel chiedere che la misura prescelta risulti, comunque, finalizzata ad evitare la reiterazione del reato, o che, nell'ipotesi, se riconosciuto, impedisca che sia portato a conseguenze ulteriori, tenendo conto dell'idoneità di ciascuna misura in relazione alle diverse esigenze cautelari da soddisfare, così come previsto dal primo comma dell'art. 275 c.p.p.. Il tutto nel principale interesse dei minori.

Si allegano i seguenti documenti:

OMISSIS

Con deferente ossequio

Sig. Francesco Zanardi
in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione Rete l'Abuso

NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA
con procura speciale

Il sottoscritto, Sig. **Francesco Zanardi,** nato a Torino il 19 Luglio 1970, CF ZNRFNC70L19L219W, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione senza scopo di lucro **"**RETE L'ABUSO" - Associazione dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero – C.F. 92109400090 (di seguito denominata Associazione/Rete) con sede legale in Savona (SV), Via Pietro Giuria n. 3/28 (cell. 3927030000) www. retelabuso.org, in attinenza al sopra esteso esposto-denuncia ed alla documentazione acclusa, NOMINA, quale proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, l'Avv. Mario Caligiuri, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Britannia n. 26 int. 10 - 00183, (Pec: mariocaligiuri@ordineavvocatiroma.org – E-mail: studioleg.caligiuri@tiscali.it - telefax: 0689522222 – cell. 3334801057) conferendo allo stesso l'esercizio di ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, nessuna esclusa.
A tal fine gli conferisce espressamente

PROCURA SPECIALE

alla nomina di sostituti processuali, facoltizzandolo ad eleggere domicili speciali; lo autorizza, altresì, ad effettuare indagini difensive, confermandogli inoltre la possibilità di presentare memorie e/o istanze di qualsiasi tipo, anche attraverso l'allegazione di atti e/o documenti utili alla difesa, nonché ad avanzare istanza di incidente probatorio ex art.392 e ss. c.p.p., come pure ad interporre opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p. La presente nomina deve intendersi attribuita per ogni fase, stato e/o grado del procedimento, oltre che autorizzativa ad interporre ogni impugnazione, come per legge, per ogni fase stato e grado del procedimento.
Il sottoscritto, nella dedotta qualità, dichiara di aver concordato con il nominato difensore la linea difensiva da seguire e di averne compreso gli aspetti e le finalità di avere preliminarmente ricevuto ogni esaustiva informazione, pure ai sensi dell'art.10 della L. 31-12-1996 n. 675 e successive modifiche, per ultimo artt.13 D.LGS n. 196/05 e disposizioni in qualunque modo correlabili, con particolare attinenza ad aver avuto esauriente conoscenza che i dati di cui ne acconsente il trattamento rientrano nel novero di quelli cd sensibili, vale a dire di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e/o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché i dati efficaci a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La presente nomina deve intendersi attribuita per ogni fase, stato e/o grado del giudizio.

Elegge domicilio in Roma, presso lo studio dell'Avv. Mario Caligiuri, sito in Roma, Via Britannia n. 26 int. 10 – 00183.

Con deferente ossequio

Sig. Francesco Zanardi
in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione Rete l'Abuso